

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

14° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1980

Presidenza del Vice Presidente COSTA
indi del Vice Presidente CIACCI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei Ministri della CEE il 27 luglio 1976 » (843)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE

— Costa (DC) . . . pag. 133, 137, 139 e *passim*
— Ciacci (PCI) 144, 148, 156 e *passim*
ARGIROFFI (PCI) 138
CARLASSARA (PCI) 142
DEL NERO (DC), relatore alla Commissione 134,
138, 139 e *passim*
GROSSI (PCI) 138, 139, 141 e *passim*
JERVOLINO RUSSO ROSA (DC), 174
MERZARIO (PCI) 143, 156
MONSELLATO, sottosegretario di Stato per la
sanità 139, 141, 142 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 10,50.

Presidenza del Vice Presidente COSTA

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei Ministri della CEE il 27 luglio 1976 » (483)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei Ministri della CEE il 27 luglio 1976 ».

Nella seduta del 5 marzo 1980 abbiamo dato incarico ad una Sottocommissione di esaminare gli emendamenti che erano stati

presentati al disegno di legge in discussione.

Prego, pertanto, il relatore senatore Del Nero di riferire alla Commissione sui risultati raggiunti dalla predetta Sottocommissione.

DEL NERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la Sottocommissione ha elaborato un nuovo testo del disegno di legge — con esclusione dei soli articoli 8, 9 e 14 — che illustrerò brevemente precisando anche che il relatore, al momento della discussione dei singoli articoli, presenterà taluni emendamenti sui quali si augura non sorgano difficoltà da parte della Commissione.

Al primo comma dell'articolo 1 il testo proposto dalla Sottocommissione precisa meglio che cosa s'intende per prodotto cosmetico e, soprattutto, riafferma che il cosmetico non deve avere finalità terapeutiche e quindi non deve essere confuso con un prodotto farmaceutico.

Nell'articolo 2 è stato inserito un comma, il quarto, col quale si precisa che i decreti per l'aggiornamento degli elenchi e delle prescrizioni di cui agli allegati, salvo i provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, devono prevedere i termini entro i quali i produttori e gli importatori si devono adeguare alle prescrizioni stesse.

È stata poi così modificata la previsione di pena di cui al penultimo comma: « Chiunque impiega nella preparazione dei cosmetici sostanze indicate nell'allegato II è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da lire 2 milioni a lire 30 milioni o, se il fatto è commesso per colpa, con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 1.000.000 a lire 15 milioni ». In proposito si è tenuto conto anche di talune osservazioni pervenuteci dalla Commissione giustizia.

È stato inoltre inserito il seguente articolo 2-bis: « Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici ed importatrici, anche attraverso le proprie associazioni, devono comunicare al Ministero della sanità le sostanze ed i pro-

dotti impiegati nella preparazione dei cosmetici.

Tali elenchi sono sottoposti all'esame degli organi tecnici del Ministero della sanità, anche ai fini dell'esercizio delle iniziative previste dall'articolo 10 della direttiva n. 76/768 del Consiglio dei ministri della CEE del 27 luglio 1976 ».

Mentre finora, per quanto riguarda la produzione dei cosmetici, a differenza di quella dei farmaci, non è prescritto l'obbligo di comunicare al Ministero la composizione del prodotto, con l'articolo testè letto si inserisce anche per il prodotto cosmetico tale obbligo e poichè le ditte sono numerosissime, spesso anche di piccole proporzioni, è stata data facoltà di presentare la documentazione anche attraverso le associazioni di categoria, per ovvi motivi di semplicità.

All'articolo 3 la Sottocommissione ha meglio precisato il criterio da adottare per le analisi necessarie a controllare la composizione dei cosmetici; si tenga presente, in proposito, che molti controlli sono oggi decentrati e compiuti dalle Regioni, per cui sorge la necessità di fornire una direttiva unica. Al secondo comma, la norma in materia è stata, pertanto, così formulata: « Il Ministro della sanità, nell'ambito delle direttive comunitarie, determina, con decreto, i metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici ed altresì i criteri di purezza batteriologica e chimica e relativi metodi di controllo, nonchè, se del caso, particolari prescrizioni per la conservazione ».

Anche al quarto comma del suddetto articolo si è inserita una precisazione che è la seguente: « Specifiche prescrizioni sulle misure di sicurezza da adottarsi durante la fabbricazione, manipolazione e confezionamento possono essere stabilite tenuto conto delle direttive della Comunità economica europea con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, in conformità alle norme delegate di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ». Abbiamo voluto richiamare il testo della riforma sanitaria in modo che le direttive che

verranno impartite dai Ministeri possano inquadarsi nell'ambito di tale legge.

Anche in questo articolo sono state modificate le pene, per adeguarle al parere espresso dalla Commissione giustizia. La disposizione al riguardo afferma: « Chiunque contravviene a criteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici ovvero alle prescrizioni di cui ai decreti previsti nel quarto e quinto comma è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000 ». In questo modo si è prevista anche l'ipotesi del reato colposo, mentre nel testo precedente si prendeva in esame soltanto il reato doloso. Ci siamo così voluti assicurare contro i problemi che possono derivare da gravi negligenze o trascuratezza.

L'articolo 4 è uno dei più complessi e contiene molte indicazioni per l'imballaggio ed i recipienti. Qui sono sorti due problemi; il primo riguardante la necessità di puntualizzare le garanzie per la tutela dei consumatori; il secondo concernente la necessità di precisare, data l'oggettiva difficoltà di molti casi, talune analisi e modalità così da garantire il consumatore, senza renderne però impossibile l'applicazione da parte dell'industria. Aggiungo che per certe produzioni la materia prima viene totalmente importata e quindi le difficoltà per l'analisi sono maggiori. Ferme restando le lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *f*), la lettera *c*), è stata così modificata dalla Sottocommissione: « *c*) il mese e l'anno di scadenza per i prodotti la cui durata di stabilità, in condizioni normali di conservazione, è inferiore a tre anni; tuttavia, in caso di impossibilità pratica la stessa deve essere riportata sull'imballaggio esterno; *c-bis*) la dichiarazione qualitativa e quantitativa delle sostanze la cui presenza è annunciata nella presentazione, nella pubblicità o nella denominazione del prodotto; ». Poiché molto spesso si ricorre a nomi non comuni, o comunque di fantasia, si è voluto introdurre il criterio dell'elenco quantitativo e qualitativo. A questa lettera il relatore propone comunque di aggiungere le seguenti parole: « con esclusione di quelle utilizzate per la profumazione del prodotto nonché dei prodotti di profumeria alcoolica », questo perchè in tali casi si ricorre a quan-

tità talmente minimali, soggette spesso anche alla moda, per cui sarebbe veramente difficile, se non impossibile, fare delle analisi quantitative e qualitative.

Per quanto riguarda la lettera *d*) dell'articolo 4 — rimasta sostanzialmente inalterata rispetto al testo originario — il relatore ne propone la scissione per trasferirne l'ultima parte, come nuovo comma, dopo il primo dell'articolo stesso.

Inoltre, sempre alla lettera *d*), il relatore propone di sostituire le parole: « le stesse » con le altre: « le indicazioni, di cui al presente articolo », per la comprovata impossibilità di mettere su una fialetta di profumo, ad esempio, il nome della ditta, i dati della fabbricazione e così via.

In sostanza, per evitare equivoci e facilitare certe operazioni, si propone di rinviare le spiegazioni al foglio aggiuntivo contenuto nella scatola, così come previsto per i prodotti farmaceutici.

La Sottocommissione propone, poi, di inserire il seguente terzo comma: « I prodotti cosmetici non sono altresì assoggettati alle norme di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, al decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 1147, concernente la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi ». Il motivo di questo emendamento sta nel fatto che sarebbe veramente difficile, e talora inopportuno, scrivere su un flacone, spesso di ridottissime dimensioni, tutto quello che è previsto in materia di imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi. Il relatore, inoltre, per motivi tecnici sui quali ritiene inutile dilungarsi, anche per evitare che domani si debba ricorrere ad una legge per una eventuale precisazione o modifica, propone di sostituire, sempre a questo comma, le parole: « al decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 1147, » con le altre: « e relative norme di attuazione ». In Sottocommissione questa precisazione è stata sostenuta dal senatore Grossi, mentre il relatore era contrario; mi sono poi converti

to alla tesi del collega perchè la nuova formulazione permette di inserire eventuali decreti che possono essere sfuggiti alla nostra attenzione, o che possono essere emanati successivamente.

Dell'articolo 5 si propone il seguente nuovo primo comma: « È vietato usare nell'etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella pubblicità dei prodotti cosmetici testi, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscono a tali prodotti caratteristiche ed effetti che essi non possiedono ». Questo per la tutela del consumatore ma anche, e soprattutto, per evitare che attraverso certe dizioni si possa gabellare per prodotto farmaceutico un prodotto che non lo è affatto.

Nell'articolo 6 si prevede la presenza di un direttore tecnico per la produzione ed il confezionamento dei prodotti cosmetici. La relativa norma è così concepita: « Il direttore tecnico svolge la sua attività in modo continuativo alle dipendenze dell'impresa, qualora non ne sia il titolare. Tale rapporto di lavoro può essere tuttavia di tipo professionale nelle imprese la cui attività riguardi esclusivamente il confezionamento dei prodotti cosmetici e purchè ciò non implichi la manipolazione diretta del prodotto.

Il Ministero della sanità, con proprio decreto, può indicare i tipi di confezionamento per i quali, pur in presenza di manipolazione diretta del prodotto, si può far ricorso, nelle imprese artigiane o in quelle con un numero di addetti non superiore a cinque, al rapporto di lavoro di tipo professionale ». Si tratta qui di considerare quelle piccole imprese che comprano all'estero il prodotto in damigiane e confezionano i flaconi. Anche in questo articolo ci siamo adeguati, per quanto riguarda il controllo, alla legge di riforma sanitaria e abbiamo stabilito: « In qualsiasi momento l'autorità sanitaria locale delegata dalla Regione può accedere nei locali al fine di effettuare ispezioni e può disporre l'adozione di particolari cautele e l'esecuzione di lavori onde adeguare i locali e le attrezzature tecniche e di controllo alla produzione o al confezionamento che si intende effettuare ». A questo punto

il relatore propone di aggiungere le parole: « in armonia con le disposizioni previste dal decreto ministeriale di cui al precedente quarto comma ». In seno alla Sottocommissione si sono formulate delle perplessità circa l'introduzione di una simile norma, comunque il relatore si rimette alla Commissione.

Sempre all'articolo 6, alla fine, la Sottocommissione propone un comma aggiuntivo, concernente la conservazione della documentazione sulla idoneità delle materie prime e dei processi produttivi da parte delle imprese produttrici e importatrici, così formulato: « Le imprese produttrici ed importatrici devono conservare per un periodo di tre anni, anche dopo la cessazione della produzione o del deposito, la documentazione sulla idoneità delle materie prime adoperate e dei processi produttivi ». In merito alla formulazione di tale comma aggiuntivo propongo un emendamento — sul quale mi rimetto alla Commissione — tendente a sostituire le parole: « sulla idoneità delle materie prime adoperate e dei processi produttivi » con le altre: « relativa alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto e ai processi produttivi ». La motivazione dell'emendamento è in dipendenza del fatto che le materie prime sono spesso acquistate all'estero e quindi la relativa documentazione non potrebbe essere che quella messa a disposizione dalle ditte esportatrici. Pertanto la formulazione proposta sembra, a mio avviso, più precisa e pertinente.

L'articolo 7 riveste particolare importanza, perchè stabilisce la continuità del reato. Nel nuovo testo si afferma anche che sino a quando non saranno emanate le norme specifiche di cui all'articolo 3, il prelievo viene effettuato con le modalità in uso per i prodotti farmaceutici. Inoltre si stabilisce che gli interessati, entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, potranno presentare all'autorità regionale istanza di visione. In Sottocommissione si è discusso, in proposito, sulla necessità della segretezza dei prodotti; in merito la formulazione proposta, con l'affidamento all'autorità regionale della conservazione, sotto il vincolo della

12^a COMMISSIONE14^o RESOCONTO STEN. (14 maggio 1980)

segretezza, di tali dati, appare, a mio avviso, adeguata.

Agli articoli 8 e 9 non sono state proposte modifiche dalla Sottocommissione.

All'articolo 10 viene invece precisato con maggiore chiarezza il concetto della continuità del reato e si specifica più chiaramente il foro competente.

L'articolo 11 è stato rivisto solo formalmente dalla Sottocommissione e, comunque, prevede una norma transitoria, consueta in tutti i provvedimenti analoghi, con la quale si stabilisce che coloro i quali, alla data di entrata in vigore della legge, hanno esercitato per almeno tre anni la funzione di direttore tecnico ovvero di titolare dell'azienda o la esercitano al momento dell'entrata in vigore della legge da almeno un anno, pur essendo sprovvisti di una delle lauree di cui all'articolo 6, possono proseguire nell'attività stessa purchè entro 60 giorni ne documentino la competente autorità sanitaria regionale.

Anche l'articolo 12 è stato in parte riformulato; esso stabilisce i termini per l'applicazione del disegno di legge ed eleva ad un anno il termine per le prescrizioni attinenti l'etichettatura. Infine, la Sottocommissione ha soppresso l'articolo 13 del testo governativo.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Del Nero e i membri della Sottocommissione per il proficuo lavoro svolto.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli.

Se non si fanno osservazioni verrà preso a base il testo elaborato dalla Sottocommissione.

Ne do lettura:

Art. 1.

Ai fini della presente legge si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni diverse dai medicinali destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pili-

fero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, proteggerli per mantenerli in buono stato, modificarne l'aspetto estetico o correggere gli odori corporei.

I prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutiche.

Sono in particolare da considerare prodotti cosmetici ai sensi della definizione di cui ai commi precedenti i prodotti che figurano nell'allegato I annesso alla presente legge.

È approvato.

Art. 2.

L'impiego delle sostanze indicate nell'allegato II è vietato nella preparazione dei cosmetici.

L'impiego delle sostanze e dei coloranti indicati negli allegati III e IV è consentito con le limitazioni di dosi, le condizioni, il campo di impiego e di applicazione riportati negli stessi allegati.

Coloranti diversi da quelli elencati nella seconda parte dell'allegato III e dell'allegato IV non possono essere utilizzati per prodotti destinati ad essere applicati in prossimità degli occhi, sulle labbra, nella cavità orale o sugli organi genitali esterni.

Gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive della Comunità economica europea, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I decreti di cui al comma precedente, salvo i provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, prevedono i termini entro i quali i produttori e gli importatori si debbono adeguare alle prescrizioni stesse.

Chiunque impiega nella preparazione dei cosmetici sostanze indicate nell'allegato II è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da lire 2 milioni a lire 30 milioni o, se il fatto è commesso per colpa, con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa di lire 1.000.000 a lire 15 milioni.

Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli allegati III e IV è punito con la reclusione da 1 mese ad 1 anno e con la multa da lire 500 mila a lire 5 milioni o, se il fatto è commesso per colpa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 250 mila a lire due milioni e 500 mila.

A questo articolo i senatori Grossi, Merzario e Ciacci hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'ultimo, i seguenti commi:

« È vietata l'immissione in commercio di prodotti cosmetici che contengono conservanti diversi da quelli elencati nella prima parte dell'allegato V, oppure contenenti conservanti di cui all'allegato V prima parte oltre i limiti stabiliti e in condizioni diverse da quelle elencate.

Fino al 31 dicembre 1982 è autorizzata la immissione in commercio di prodotti cosmetici che contengono i conservanti elencati nella seconda parte dell'allegato V nei limiti stabiliti e nelle condizioni indicate ».

GROSSI. In sede di Sottocommissione avevamo già presentato un emendamento a questo articolo, che consideriamo caratterizzante: cioè, la istituzione di elenchi positivi di sostanze che nella direttiva CEE che stiamo applicando non erano stati ancora compilati ma che, nel frattempo, lo sono stati divenendo in taluni casi già esecutivi, perchè approvati dalla CEE, anche se allo stato dei fatti non sono ancora vincolanti per noi. Riteniamo però che il presente disegno di legge di applicazione della direttiva comunitaria — dal momento che lo stiamo discutendo tre anni dopo — debba tener conto di questo elenco di sostanze positive, recuperando il ritardo e ponendoci così in anticipo rispetto a modifiche che dovremo probabilmente discutere entro brevissimo tempo. In sede di Sottocommissione la nostra proposta non è stata accolta, ma intendiamo riproporla ora. Ci rendiamo conto che essa determinerebbe un onere notevole per i produttori, ma occorre tener conto del fatto che probabilmente tra uno o due mesi dovremo comunque adottare una norma simile, perchè vincolati dal trattato CEE. Ri-

teniamo pertanto che sia opportuno anticiparla, almeno per quanto riguarda i conservanti, per i quali l'elenco positivo è già stato approvato dal consiglio direttivo della CEE (mentre per i coloranti è ancora in fase di proposta).

DEL NERO, relatore alla Commissione. L'argomento è stato ampiamente discusso in sede di Sottocommissione. Sul fatto che la tendenza debba essere per il futuro quella di predisporre elenchi positivi delle materie da utilizzare, siamo tutti d'accordo. Ritengo però che al momento attuale ciò sia prematuro, in relazione alla notevolissima difficoltà di poter determinare gli elenchi stessi, soprattutto in ordine alle necessarie procedure per l'inserimento di nuove sostanze, per l'aggiornamento degli elenchi e, in secondo luogo, perchè porremmo la nostra industria in stato di inferiorità rispetto a quella straniera, che allo stato attuale non è ancora assoggettata a tali vincoli: teniamo presente che buona parte della nostra produzione viene esportata. Pertanto, data la difficoltà di predisporre siffatto elenco, considerata la grave crisi in cui verremmo a far cadere la nostra industria applicando anticipatamente tale direttiva, siamo favorevoli agli elenchi negativi e non anche a quelli positivi, pur accettando il principio che la suddetta direttiva debba essere applicata (e qui occorre premere sulla CEE per accelerare il processo) arrivando così rapidamente ad una lista positiva, valida per tutta l'Europa.

ARGIROFFI. Bisogna tener conto di due dati essenziali sui quali sostanzialmente mi pare siamo tutti d'accordo, anche se poi bisognerà cercare di farli convergere, e cioè: il tentativo di adeguarci il più possibile alle direttive della CEE e il tentativo di garantire una legislazione che sia la più avanzata per la difesa della salute.

Circa l'adozione degli elenchi positivi penso che una raccomandazione, anche se non dovessimo o non potessimo accogliere l'emendamento suggerito dal senatore Grossi, bisognerebbe farla, anche perchè la CEE ha bisogno di essere sollecitata. Ritengo che

a mezzo di un apposito ordine del giorno noi potremmo indirizzare alla CEE un invito a che questi elenchi siano adottati in tempi brevi, e perchè in tempi immediati si provveda a garantire l'uso di certe sostanze e ad escluderne altre (alcune addirittura pericolose) che certamente, per quanto riguarda la mia esperienza, vengono oggi usate anche nella manipolazione di tanti prodotti cosmetici: non sono prodotti dietetici, non sono prodotti alimentari, non sono farmaceutici, eppure sono prodotti che, in qualche modo, direttamente e immediatamente, possono compromettere la salute del cittadino. La singolarità dei prodotti cosmetici consiste proprio in questo dato, unico rispetto agli altri prodotti che devono essere controllati sul piano igienico e credo dunque che noi dobbiamo sollecitare l'adozione di questi elenchi nel più breve tempo possibile.

Dubito, d'altra parte, che l'Istituto superiore di sanità (probabilmente la istituzione più adeguata per avanzare un invito del genere) possa in tempi brevi fornirci dei suggerimenti: rischieremmo, come mi pare dicesse anche il senatore Del Nero, di non adeguarci sufficientemente, o addirittura di anticipare surrettiziamente gli elenchi CEE; rischieremmo, in sostanza, di mettere il carro avanti ai buoi.

L'Istituto superiore di sanità può tuttavia darci dei suggerimenti che possiamo, con spirito unitario, far presenti anche alla CEE. Fra l'altro bisogna porsi anche il problema del perchè la materia non sia stata correttamente definita in tempo utile. Penso che esista un giro di interessi enormi intorno a queste produzioni e bisogna stare attenti a non subire il ricatto delle grandi aziende, vere e proprie multinazionali, con giri di miliardi che forse non abbiamo la possibilità di quantificare.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Grossi potrebbe dunque essere trasformato in un ordine del giorno che raccomandi l'adozione di elenchi delle sostanze conservanti consentite.

GROSSI. Non si tratta di introdurre cerveloticamente un nuovo principio, ma una indicazione che si riferisce soltanto ai

conservanti, per i quali già esiste una elencazione; non è tanto il problema di vincolare unilateralmente la produzione italiana di cosmetici agli elenchi positivi — il che sarebbe veramente un vincolo per la sola nostra industria la quale verrebbe messa in condizioni di inferiorità — ma di aggiungere agli elenchi negativi quello dei conservanti, perchè riteniamo che per tale elenco i tempi siano ormai maturi. Per gli altri coloranti, olii solari, eccetera, essendo l'elencazione ancora in corso, non credo esista un problema.

Non si tratta, quindi, di inserire il vincolo degli elenchi positivi per la produzione dei cosmetici in Italia, cosa che io auspico e che, come auspicio, mantengo, ma di includere nel provvedimento, anche come elemento di autonoma scelta nazionale, che non è antitetica ma coerente con la CEE, un elenco estremamente modesto riguardante i conservanti.

DEL NERO, relatore alla Commissione. Si tratterebbe pur sempre di un elenco positivo dei conservanti.

PRESIDENTE. Il senatore Grossi insiste nel mantenere, comunque, il proprio emendamento.

MONSELLATO, sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo si dichiara contrario.

DEL NERO, relatore alla Commissione. Sono anche io contrario per le motivazioni di carattere generale già prima indicate, aggiungendo anche che nell'emendamento si fa riferimento ad allegati che non sono ancora direttive CEE.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento dei senatori Grossi, Merzario e Ciacci.

Non è approvato.

GROSSI. Il Gruppo comunista dichiara che si asterrà dalla votazione sull'articolo 2.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Art. 2-bis.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici ed importatrici, anche attraverso le proprie associazioni, devono comunicare al Ministero della sanità le sostenze ed i prodotti impiegati nella preparazione dei cosmetici.

Tali elenchi sono sottoposti all'esame degli organi tecnici del Ministero della sanità, anche ai fini dell'esercizio delle iniziative previste dall'articolo 10 della direttiva n. 76/768 del Consiglio dei ministri della CEE del 27 luglio 1976.

È approvato.

Art. 3.

I prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non poter causare danni per la salute nelle normali condizioni di impiego.

Il Ministro della sanità, nell'ambito delle direttive comunitarie, determina, con decreto, i metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici ed altresì i criteri di purezza batteriologica e chimica e relativi metodi di controllo, nonchè, se del caso, particolari prescrizioni per la conservazione.

Con lo stesso decreto vengono altresì determinati gli adempimenti di cui all'articolo 7 della presente legge.

Specifiche prescrizioni sulle misure di sicurezza da adottarsi durante la fabbricazione, manipolazione e confezionamento possono essere stabilite tenuto conto delle direttive della Comunità economica europea con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, in conformità alle norme dele-

gate di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con corrispondenti decreti si provvede ai successivi aggiornamenti.

Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle normali condizioni di impiego, possono essere dannosi per la salute, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 2 milioni a lire 30 milioni o, se il fatto è commesso per colpa, con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire 500.000 a lire 5 milioni.

Chiunque contravviene ai criteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici ovvero alle prescrizioni di cui ai decreti previsti nel quarto e quinto comma è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000.

È approvato.

Art. 4.

Sugli imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti cosmetici, oltre le eventuali denominazioni di fantasia, devono essere indicati con caratteri indelebili ed in modo facilmente leggibile e visibile:

a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto cosmetico, all'interno della Comunità economica europea; tali indicazioni possono essere abbreviate purchè sia possibile l'identificazione dell'impresa;

b) il contenuto nominale al momento del confezionamento espresso in misure legali del sistema metrico per prodotti aventi peso o volume netto superiore, rispettivamente, a 5 gr. o 5 mg.;

c) il mese e l'anno di scadenza per i prodotti la cui durata di stabilità, in condizioni normali di conservazione, è inferiore a tre anni; tuttavia, in caso di impossibilità pratica la stessa deve essere riportata sull'imballaggio esterno;

c-bis) la dichiarazione qualitativa e quantitativa delle sostanze la cui presenza è

12^a COMMISSIONE14^o RESOCONTO STEN. (14 maggio 1980)

annunziata nella presentazione, nella pubblicità o nella denominazione del prodotto;

d) qualora siano presenti nel prodotto sostanze soggette a particolari prescrizioni, le precauzioni previste per l'utilizzazione dello stesso; in caso di impossibilità pratica, le stesse devono essere riportate sull'imballaggio esterno o su di un foglio aggiunto nella confezione; in tal ultimo caso sul recipiente deve essere contenuta un'indicazione chiara, abbreviata di rinvio al foglio aggiunto;

e) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che consentano l'identificazione della fabbricazione; tuttavia, in caso di impossibilità pratica dovuta alle ridotte dimensioni del prodotto cosmetico, tale menzione deve figurare soltanto sull'imballaggio multiplo di detti prodotti;

f) l'indicazione del paese d'origine per i prodotti fabbricati in paesi non membri della Comunità economica europea.

Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n. 125, sulla biodegradabilità dei detergenti sintetici e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238, sono limitate per i prodotti cosmetici, a quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

I prodotti cosmetici non sono altresì assoggettati alle norme di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, al decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 1147, concernente la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

Le indicazioni di cui ai punti b), c), d), devono essere redatte in lingua italiana.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 3 milioni.

Il senatore Grossi ha presentato a questo articolo un emendamento, tendente a sostituire la lettera c-bis) del primo comma con la seguente:

« c-bis) la composizione qualitativa e quantitativa delle sostanze impiegate. I componenti dovranno essere riportati in ordine

decescente in relazione alla loro percentuale in peso e indicati con la loro denominazione comune italiana o internazionale ».

G R O S S I . Su questo argomento già ci siamo soffermati in sede di Sottocommissione e intendiamo ora ripresentare l'emendamento. Comprendiamo il fatto che l'industria cosmetica impieghi alcune materie prime in forma infinitesimale. Riteniamo però che si debba essere fermi sul principio che il consumatore deve assolutamente conoscere nella maniera più completa la composizione del prodotto che compera. Del resto, questa norma già vige negli Stati Uniti e quindi i prodotti delle nostre ditte che esportano in quel paese già debbono assoggettarvisi.

D E L N E R O , *relatore alla Commissione*. La modifica introdotta dalla Sottocommissione al testo originario già contempla questa norma.

G R O S S I . Sì, ma in forma riduttiva rispetto al nostro emendamento.

D E L N E R O , *relatore alla Commissione*. In Sottocommissione si è parlato a lungo del problema, che dovremmo risolvere in assenza di un brevetto farmaceutico che contempli anche questa produzione.

Praticamente, mancando tale brevetto, noi chiediamo la precisa composizione qualitativa e quantitativa delle sostanze presenti nella denominazione del prodotto, venendo così a violare il segreto industriale in quanto esso non esiste più nel momento in cui si danno tali indicazioni. Per queste ragioni, eravamo arrivati ad una dizione che salva l'essenza senza scendere al dettaglio millesimale dei vari componenti che non sono annunciati nè dalla presentazione nè dalla pubblicità.

M O N S E L L A T O , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emen-

12ª COMMISSIONE

14º RESOCONTO STEN. (14 maggio 1980)

damento sostitutivo presentato dal senatore Grossi.

Non è approvato.

D E L N E R O, *relatore alla Commissione*. Come già preannunciato, propongo di aggiungere alla fine della lettera *c-bis*) di cui al primo comma dell'articolo 4 le seguenti parole: « con esclusione di quelle utilizzate per la profumazione del prodotto nonchè dei prodotti di profumeria alcoolica; », perchè si tratta di percentuali minime, impossibili a indicarsi nella composizione. Su questo mi pareva fosse d'accordo anche il senatore Grossi.

G R O S S I. Capisco che se si tratta di un profumo tali indicazioni non siano necessarie; continuiamo, però, a depauperare il compratore di una nozione che può servirgli o meno ma che è, comunque, utile. Tuttavia, pur non avendo niente in contrario per quanto riguarda la esclusione dei prodotti che profumano, preannuncio la mia astensione dalla votazione sull'emendamento.

D E L N E R O, *relatore alla Commissione*. La lettera *d*) stabilisce che, qualora siano presenti nel prodotto particolari sostanze pericolose, si devono precisare le qualità e le quantità; lo prescrive l'apposito decreto ministeriale. Vi sono, infatti, delle leggi che disciplinano l'uso di certi prodotti e, trattandosi di sostanze soggette a particolari controlli, bisogna essere espliciti.

C A R L A S S A R A. Mi pare che la discussione che stiamo facendo sia più consona alla Commissione industria che alla Commissione sanità.

Ora, dal punto di vista sanitario e agli effetti della reazione, bisogna vedere se quantità minime non abbiano valore. Per l'essenza di bergamotto, ad esempio, basta una quantità minima per scatenare una reazione fotodinamica nel momento in cui una persona si espone al sole.

Siamo nel campo del regolamento generale del Ministero della sanità che riguarda sia i cosmetici che gli alimentari; ma nei discorsi finora fatti si è posto solo il proble-

ma della quantificazione che è un problema industriale e non sanitario.

P R E S I D E N T E. Il problema dovrebbe essere industriale. Io ho la preoccupazione che se accentuiamo l'aspetto della quantità, medicalizziamo la profumeria ed ho il sospetto che, un po' alla volta, si arrivi a contrabbandare prodotti farmaceutici, che non possono essere ammessi nel prontuario, attraverso la profumeria.

M O N S E L L A T O, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento del relatore.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente ad aggiungere alla lettera *c-bis*) le parole: « con esclusione di quelle utilizzate per la profumazione del prodotto nonchè dei prodotti di profumeria alcoolica ».

È approvato.

D E L N E R O, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, come preannunciato, propongo di far terminare la lettera *d*) dell'articolo 4 con le parole: « dello stesso; », mentre la seconda parte della lettera *d*), dalle parole: « in caso di impossibilità pratica » fino alla fine, dovrebbe costituire un comma a sè stante da inserire dopo il primo.

Propongo inoltre che le parole: « le stesse » di cui a questa seconda parte siano sostituite con le altre: « le indicazioni di cui al presente articolo ».

Deve infatti risultare chiaro, a mio avviso, che quanto stabilito alla lettera *d*) si applica a tutti i casi elencati all'articolo 4 e non solo a quelli — per l'appunto — di cui alla lettera *d*).

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, do lettura della lettera *d*) nel testo proposto dal relatore:

« *d*) qualora siano presenti nel prodotto sostanze soggette a particolari prescrizioni, le precauzioni previste per l'utilizzazione dello stesso; ».

La metto ai voti.

È approvata.

12ª COMMISSIONE

14º RESOCONTO STEN. (14 maggio 1980)

Metto ai voti il primo comma nel suo insieme, nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura del comma aggiuntivo — risultante dalla restante parte della lettera *d*) — nel testo proposto dal relatore: « In caso di impossibilità pratica, le indicazioni di cui al presente articolo devono essere riportate sull'imballaggio esterno o su di un foglio aggiunto nella confezione; in tal ultimo caso sul recipiente deve essere contenuta un'indicazione chiara, abbreviata, di rinvio al foglio aggiunto.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma (che diverrà terzo), cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Ricordo che il relatore propone di sostituire, nel terzo comma, le parole: « al decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 1147 », con le altre: « e relative norme di attuazione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

È approvato.

Metto ai voti il terzo comma (che diverrà quarto) nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti gli ultimi due commi, cui non sono stati presentati emendamenti.

Sono approvati.

M E R Z A R I O . Il Gruppo comunista si asterrà dalla votazione sull'articolo 4.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4 il quale, a seguito delle modificazioni testè approvate, risulta così formulato:

Art. 4.

Sugli imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti cosmetici, oltre le eventuali deno-

minazioni di fantasia, devono essere indicati con caratteri indelebili ed in modo facilmente leggibile e visibile:

a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto cosmetico, all'interno della Comunità economica europea; tali indicazioni possono essere abbreviate purchè sia possibile l'identificazione dell'impresa;

b) il contenuto nominale al momento del confezionamento espresso in misure legali del sistema metrico per prodotti aventi peso o volume netto superiore, rispettivamente, a 5 grammi o 5 milligrammi;

c) il mese e l'anno di scadenza per i prodotti la cui durata di stabilità, in condizioni normali di conservazione, è inferiore a tre anni; tuttavia, in caso di impossibilità pratica la stessa deve essere riportata sull'imballaggio esterno;

d) la dichiarazione qualitativa e quantitativa delle sostanze la cui presenza è annunciata nella presentazione, nella pubblicità o nella denominazione del prodotto con esclusione di quelle utilizzate per la profumazione del prodotto nonchè dei prodotti di profumeria alcoolica;

e) qualora siano presenti nel prodotto sostanze soggette a particolari prescrizioni, le precauzioni previste per l'utilizzazione dello stesso;

f) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che consentano l'identificazione della fabbricazione; tuttavia, in caso di impossibilità pratica dovuta alle ridotte dimensioni del prodotto cosmetico, tale menzione deve figurare soltanto sull'imballaggio multiplo di detti prodotti;

g) l'indicazione del paese d'origine per i prodotti fabbricati in paesi non membri della Comunità economica europea.

In caso di impossibilità pratica, le indicazioni di cui al presente articolo devono essere riportate sull'imballaggio esterno o su di un foglio aggiunto nella confezione; in tal ultimo caso sul recipiente deve essere contenuta un'indicazione chiara, abbreviata, di rinvio al foglio aggiunto.

Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n. 125, sulla biodegradabilità dei detergenti sintetici e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238, sono limitate, per i prodotti cosmetici, a quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

I prodotti cosmetici non sono altresì assoggettati alle norme di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e relative norme di attuazione, concernenti la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

Le indicazioni di cui ai punti *b)*, *c)*, *d)*, *e)* del primo comma devono essere redatte in lingua italiana.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 3 milioni.

È approvato.

**Presidenza
del Vice Presidente CIACCI**

P R E S I D E N T E . Do lettura dell'articolo 5:

Art. 5.

È vietato usare nell'etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella pubblicità dei prodotti cosmetici testi, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscono a tali prodotti caratteristiche ed effetti che essi non possiedono.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5 milioni.

È approvato.

Art. 6.

La produzione ed il confezionamento dei prodotti cosmetici devono essere effettuati in officine con locali ed attrezzature igienicamente idonei allo scopo e sotto la direzione tecnica di un laureato in chimica, in

chimica industriale, in chimica e farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutica, in ingegneria chimica, in farmacia, in scienze biologiche o in possesso del titolo di equivalente disciplina universitaria di un paese della Comunità economica europea, il quale è responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di produzione e di confezionamento, nonché delle condizioni generali di igiene e salubrità dell'ambiente di lavoro.

Il direttore tecnico svolge la sua attività in modo continuativo alle dipendenze dell'impresa, qualora non ne sia il titolare. Tale rapporto di lavoro può essere tuttavia di tipo professionale nelle imprese la cui attività riguardi esclusivamente il confezionamento dei prodotti cosmetici e purchè ciò non implichi la manipolazione diretta del prodotto.

Il Ministro della sanità, con proprio decreto, può indicare i tipi di confezionamento per i quali, pur in presenza di manipolazione diretta del prodotto, si può far ricorso, nelle imprese artigiane o in quelle con un numero di addetti non superiore a cinque, al rapporto di lavoro di tipo professionale.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono fissati ed aggiornati i criteri di massima in ordine alla idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei prodotti cosmetici ed i termini entro i quali i predetti locali devono essere adeguati alle prescrizioni.

Chiunque intende produrre o confezionare in proprio e per conto terzi i prodotti di cui all'articolo 1 deve darne comunicazione scritta, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività, alla competente autorità sanitaria regionale.

La comunicazione deve contenere:

a) l'indicazione del nome o la ragione sociale e la sede legale dell'impresa e dell'officina di produzione;

b) la descrizione dei locali e delle attrezzature dalla quale risulti che essi sono idonei sotto il profilo tecnico ed igienico al tipo di produzione che si intende effettuare;

c) le generalità e la qualifica del direttore tecnico.

Ogni modificazione dei dati di cui alle lettere a), b) e c) deve formare oggetto di nuova preventiva comunicazione.

Analogha comunicazione, limitatamente al punto a), deve essere fatta dagli importatori di prodotti esteri in confezioni pronte alla vendita.

Entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno le Regioni danno notizia al Ministero della sanità, mediante appositi elenchi, delle comunicazioni ricevute nel semestre precedente.

In qualsiasi momento l'autorità sanitaria locale delegata dalla Regione può accedere nei locali al fine di effettuare ispezioni e può disporre l'adozione di particolari cautele e l'esecuzione di lavori onde adeguare i locali e le attrezzature tecniche e di controllo alla produzione o al confezionamento che si intende effettuare.

Chiunque contravviene alle disposizioni del primo, quinto, settimo e ottavo comma del presente articolo, alle disposizioni di cui al decimo comma o alle disposizioni emanate con il decreto di cui al quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni.

Le imprese produttrici ed importatrici devono conservare per un periodo di tre anni anche dopo la cessazione della produzione o del deposito, la documentazione sulla idoneità delle materie prime adoperate e dei processi produttivi

Al decimo comma di tale articolo il relatore Del Nero ha presentato, preannunciandolo nella relazione, un emendamento tendente ad aggiungere, in fine, le parole: « , in armonia con le disposizioni previste dal decreto ministeriale di cui al precedente quarto comma ».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti tale emendamento aggiuntivo

È approvato.

All'ultimo comma il senatore Del Nero ha proposto inoltre di sostituire le parole: « sulla idoneità delle materie prime adoperate e dei processi produttivi » con le al-

tre: « relativa alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto ed ai processi produttivi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo con le modificazioni testè approvate.

È approvato.

Art. 7.

Per l'accertamento dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, l'autorità sanitaria locale delegata dalla Regione può procedere in qualunque momento al prelievo di campioni dei prodotti cosmetici, con le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3.

Sino alla emanazione del decreto di cui all'articolo 3 il prelievo viene effettuato con modalità in uso per i prodotti farmaceutici.

Il prelevamento può essere effettuato sia presso il deposito del fabbricante, del confezionatore, dell'importatore o del distributore sia presso i punti di vendita all'ingrosso o al minuto.

Quando dalle analisi, sia qualitativa che quantitativa, dei campioni prelevati risulti l'esistenza di un illecito sanzionato penalmente, l'autorità regionale trasmette immediatamente la denuncia all'autorità giudiziaria, dandone senza indugio comunicazione agli interessati e al Ministero della sanità.

Entro quindici giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare all'autorità regionale istanza di revisione in bollo.

Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro il termine massimo di due mesi.

Ove dalle analisi risulti un illecito amministrativo, l'autorità regionale dispone per la loro rinnovazione in contraddittorio con il titolare dell'impresa o con un suo rappresentante. A tal fine si dà comunicazione delle operazioni al titolare stesso almeno quindici giorni prima del loro inizio.

Le imprese sono tenute a fornire, su richiesta motivata della Regione, informazioni appropriate e sufficienti sulle sostanze contenute nei prodotti oggetto della richiesta stessa, unitamente alle indicazioni ed istruzioni delle relative confezioni.

A tal fine le imprese devono conservare costantemente aggiornati i dati relativi alla composizione qualitativa e quantitativa dei singoli prodotti.

La Regione cura che sia assicurata la segretezza di tali dati.

E approvato.

Art. 8.

In relazione agli accertamenti di cui agli articoli 6 e 7 ed indipendentemente dal procedimento penale l'autorità regionale può provvedere: *a*) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale l'impresa dovrà adempiere alle prescrizioni fissate, disponendo, se del caso, la sospensione dell'attività fino a tale adempimento; *b*) al temporaneo divieto di immissione in commercio dei prodotti, qualora ricorra l'urgenza di provvedere. Il divieto perdura sino a che l'impresa non abbia adempiuto alle prescrizioni fissate.

In caso di violazioni reiterate delle disposizioni della presente legge o nei casi di particolare gravità l'autorità regionale può altresì disporre la chiusura dell'officina di produzione per un periodo massimo di sei mesi.

Nella ipotesi di temporaneo divieto di immissione in commercio la Regione comunica i provvedimenti adottati e trasmette la relativa documentazione al Ministero della sanità che provvede ad informare le restanti Regioni per l'adozione delle iniziative necessarie per la tutela della salute pubblica e per il conseguente coordinamento.

E approvato.

Art. 9.

Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che detie-

ne, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti cosmetici in confezioni originali, qualora la non rispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione ovvero ne sia responsabile e la confezione non presenti segni di alterazione.

E approvato.

Art. 10.

All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge provvede l'autorità regionale con le modalità di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

In caso di più violazioni della stessa disposizione di legge eseguite nell'attuazione di un medesimo disegno si applica un'unica sanzione amministrativa ma, tenuto conto della gravità dei fatti, i massimi previsti dalla presente legge possono essere triplicati.

Costituiscono comunque un unico illecito amministrativo le violazioni delle disposizioni degli articoli 4 e 5 della presente legge allorché si riferiscono a partite o lotti di cosmetici prodotti, distribuiti o importati in un unico contesto anche se distribuiti per la vendita o messi in commercio in tempi e luoghi diversi.

La competenza a conoscere degli illeciti penali ed amministrativi previsti dalla presente legge spetta in via esclusiva all'autorità giudiziaria o all'autorità regionale del luogo in cui ha sede lo stabilimento di produzione ovvero l'importatore dei prodotti cosmetici cui l'illecito si riferisce.

E approvato.

Art. 11.

Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge hanno esercitato per almeno tre anni la funzione di direttore tecnico ovvero di titolare di azienda o la esercitano alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno un anno, pur essendo sprovvisti di una delle lauree di cui

12^a COMMISSIONE14^o RESOCONTO STEN. (14 maggio 1980)

al precedente articolo 6, possono proseguire nell'attività stessa, purchè entro 60 giorni documentino alla competente autorità sanitaria regionale l'attività stessa.

L'autorità predetta, sulla base della documentazione acquisita rilascia ai richiedenti un attestato abilitante alla direzione tecnica della produzione documentata dandone comunicazione al Ministero della sanità.

È approvato.

Art. 12.

È concesso ai produttori ed importatori, per l'adeguamento dei prodotti cosmetici alle disposizioni della presente legge concernenti le sostanze impiegate e le relative condizioni di impiego, un termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Il termine è elevato ad un anno per le prescrizioni attinenti l'etichettatura.

Chiunque produce, confeziona o importa prodotti cosmetici alla data di entrata in vi-

gore della presente legge può proseguire nell'attività purchè presenti la comunicazione di cui commi quarto e settimo dell'articolo 6 entro 90 giorni dalla predetta data.

È approvato.

Art. 13.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia, nei confronti dei prodotti cosmetici, gli articoli 189 e 251 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e gli articoli 5, 6 e 7 del regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1938, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo ora all'esame degli allegati di cui do lettura:

ALLEGATO I**ELENCO INDICATIVO PER CATEGORIA DEI PRODOTTI COSMETICI**

- Creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, piedi, viso, ecc.)
- Maschere di bellezza (ad esclusione dei prodotti per il peeling)
- Fondotinta (liquidi, paste, ciprie)
- Cipria per il trucco, talco per il dopobagno e per l'igiene corporale, ecc.
- Saponi da toletta, saponi deodoranti, ecc.
- Profumi, acque da toletta ed acqua di Colonia
- Preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel, ecc.)
- Prodotti per la depilazione
- Deodoranti ed antisudoriferi
- Prodotti per il trattamento dei capelli
 - tinture per capelli e decoloranti
 - prodotti per l'ondulazione, la stiratura e il fissaggio
 - prodotti per la messa in piega
 - prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo)
 - prodotti per mantenere i capelli in forma (lozione, creme, oli)
 - prodotti per l'acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine)
- Prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni, ecc.)
- Prodotti per il trucco e lo strucco del viso e degli occhi
- Prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra
- Prodotti per l'igiene dei denti e della bocca
- Prodotti per l'igiene delle unghie e lacche per le stesse
- Prodotti per l'igiene intima esterna
- Prodotti solari
- Prodotti abbronzanti senza sole
- Prodotti per schiarire la pelle
- Prodotti antirughe

GROSSI. Desidero far presente alla Commissione che la parola « talco », che ricorre nella quarta « voce » dell'allegato I, è usata impropriamente, forse per un errore di traduzione del testo della direttiva della CEE. Il « talco » è un metasilicato di magnesio; propongo pertanto di sostituire le parole: « talco per il dopobagno e per l'igiene corporale, ecc. », con le altre: « polveri veri aspersorie per il corpo, ecc. ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo all'allegato I proposto dal senatore Grossi.

È approvato.

Metto ai voti l'allegato I quale risulta con la modifica testè approvata.

È approvato.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE SOSTANZE IL CUI USO È VIETATO NEI PRODOTTI COSMETICI

1. Acetilammino-2, cloro-5 benzossazolo
2. β -acetossietil trimetilammonio idrossido (Acetilcolina) e suoi sali
3. Deanoli aceglumas*
4. Spironolactonum*
5. Acido [(idrossi-4 iodo-3 fenossi)-4 diiodo-3,5 fenil] acetico (3,3 5-triiodo-tiroacetico acido) e suoi sali
6. Methotrexatum*
7. Acidum aminocaproicum* e suoi sali
8. Cinchophenum*, suoi sali, derivati e sali dei suoi derivati
9. Acidum thyropropicum* e suoi sali
10. Acido tricoloracetico
11. Aconitum napellus L. (foglie, radici e preparati)
12. Aconitina (alcaloide principale dell'Aconitum napellus L.) e suoi sali
13. Adonis vernalis L. e suoi preparati
14. Epinephrinum*
15. Alcaloidi dei Rauwolfina serpentina e loro sali
16. Alcoli acetilenici, loro esteri, loro eteri ossidi e loro sali
17. Isoprenalinum*
18. Allile, isotiocianato d'
19. Alloclamidum* e suoi sali
20. Nalorphinum,* suoi sali e suoi eteri ossidi
21. Ammine simpaticomimetiche che agiscono sul sistema nervoso centrale: (Amfécloral - Amfépentorex - Amfépramone - Aminorex - Amphétamine - Benzphétamine - Chlorphentermine - Cloforex - Clominorex - Dexamphétamine - Diméphénopane - Dipheméthomine - Doxaprame - Ethylamphétamine-Fenbutrazate - Fencamfamine - Fénétylline - Fenfluramine - Fenmétramide - Fluminorex - Lévamfétamine - Meclofenoxate - Méphentermine - Métampfépramone - Méthamphétamine - Méthyl phénidate - Ortétamine - Paraméthylamphétamine - Pemoline - Pentorex - Phacétopérane - Phénatine - Phendimétrazine - Phenmétrazine - Phenatamine - Pipradol - Prolintane - Trifluorex - Xylopropamine)
22. Amminobenzene, suoi sali e suoi derivati alogenati e solfonati (Anilina)
23. Betoxycainum* e suoi sali
24. Zoxazolaminum*
25. Procainamidum*, suoi sali e suoi derivati
26. Amminodifenile, di-(Benzidina)
27. Tuaminoheptanum*, suoi isomeri e suoi sali
28. Octodrinum* e suoi sali
29. Ammino-2 bis-(metossi-4 fenil) 1-2 etanolo e suoi sali
30. Ammino-2 metil-4 esano e suoi sali

(*) Nei presenti allegati è apposto un asterisco a fianco delle denominazioni conformi al « computer printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN », pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra, agosto 1975.

31. Ammino-4 salicilico, acido e suoi sali
32. Amminotoluene, suoi isomeri, loro sali e loro derivati alogenati e solfonati
33. Amminoxileni, loro isomeri, loro sali e loro derivati alogenati e solfonati
34. Imperatorine (metil-3' buteno-2' xilossi)9 osso-7 furo (3,2 g) cromo
35. Ammi maius L. e suoi preparati
36. Amilene cloruro (dicloro-2,3 metil-2 butano)
37. Androgena (sostanze ad attività)
38. Antracene (olio di)
39. Antibiotici salvo quelli nominati nell'allegato IV
40. Antimonio e suoi composti
41. Apocynum cannabinum L. e suoi preparati
42. 5, 6, 6, 7-Tetraidro-6-metil-4 H-dibenzo [di, g] chinolina-10, 11-diol (Apomorfina) e suoi sali
43. Arsenico e suoi composti
44. Atropa belladonna L. e suoi preparati
45. Atropina, suoi sali e suoi derivati
46. Bario (sali di) salvo il solfato di bario, le lacche a base di solfato di bario e i pigmenti preparati con coloranti indicati nell'allegato III (parte seconda) e nell'allegato IV (parte seconda e parte terza) recanti il simbolo Ba
47. Benzene
48. Benzimidazolone
49. Benzo-azepina e dibenzoazepina, suoi sali e derivati
50. 2-(dimetilamino) metil-2-butanol-benzoato e suoi sali (Amilocaina)
51. Benzoil-trimetil-Ossipiperidina (Benzamina) e suoi sali
52. Isocarboxazidum*
53. Bendroflumethiazidum* e suoi derivati
54. Glucinio e suoi composti
55. Bromo elementare
56. Bretylilii tosilas*
57. Carbromalum*
58. Bromisovalum*
59. Brompheniraminum* e suoi sali
60. Benzilonii brominum*
61. Tetrylammonii bromidum*
62. Brucina
63. Tetracainum* e suoi sali
64. Mofebutazonum*
65. Tolbutamidum*
66. Carbutamidum*
67. Phenylbutazonum*
68. Cadmio e suoi composti
69. Cantaris vesicatoria
70. Cantaridina
71. Phenprobamatum*
72. Carbazolo (derivati nitrati del)
73. Carbonio (solfo di)
74. Catalase
75. Cefelina e suoi sali
76. Chenopodium ambrosioides L. (essenza)
77. Cloralio idrato
78. Cloro elementare
79. Chlorpropramidum*

80. Diphenoxylatum*
81. Cloridrato-citrato di 2-4-diammino-azobenzene (Crizoidina, cloridrato e citrato)
82. Chlorzoxazonum*
83. Clorodimetilammino metil pirimidina (Crimidina)
84. Chlorprothixenum* e suoi sali
85. Clofenanidum*
86. Bis-(cloroetil) metilammino-N ossido e suoi sali (Mustina N-ossido)
87. Chlormethinum* e suoi sali
88. Cyclophosphamidum* e suoi sali
89. Mannomustinum* e suoi sali
90. Butanilicainum* e suoi sali
91. Chlormezanonum*
92. Triparanolum*
93. [(Cloro-4 fenil)-2 fenil-2] acetil-2 diosso-1, 3 indane] (Clorofacinone)
94. Chlorphenoxaminum*
95. Phenaglycodolum*
96. Cloruro di etile
97. Sali di cromo, acido cromico e suoi sali
98. Claviceps purpurea Tul., suoi alcaloidi e preparati
99. Conium maculatum L. (frutti, polvere, preparati)
100. Glycyclamidum*
101. Cobalto (benzene sulfonato di)
102. Colchicina, suoi sali e suoi derivati
103. Colchicoside e suoi derivati
104. Colchicum autumnale L. e suoi preparati
105. Convallatossina
106. Anamirta Cocculus L. (frutti)
107. Croton tiglium L. (olio)
108. N-(crotonoilammino-4 benzene sulfonil) N'-butilurea
109. Curaro e curarine
110. Curarizzanti di sintesi
111. Cianidrico (acido) e suoi sali
112. Cicloesil-1 dietilammino-3 (dietilamminometil-2 fenil)-1 propano e suoi sali
113. Cyclomenolum* e suoi sali
114. Natrii hexacyclonas*
115. Hexapropymatum*
116. Dextropropoxyphenum*
117. 0,0'-diacetil N-allil normorfina
118. Pipazetatum* e suoi sali
119. (α , β -1 dibromofeniletilel)-5 metil-5 idantoina
120. bis-(trimetilammonio)-1,5 pentano (sali di) (per es.: Pentamethonii bromidum*)
121. Azamethonii bromidum*
122. Cyclarbamatum*
123. Clofenotanum*
124. bis-(trietilammonio)-1, 6 esano (sali di) (per es.: Hexamethonii bromidum*)
125. Dicloroetano (Cloruri di etilene)
126. Dicloroetilene (Cloruri di acetilene)
127. Lysergidum* e suoi sali
128. Dietilamminoetil (fenil-4' idrossi-3' benzoato)-2 e suoi sali
129. Cinchocainum* e suoi sali
130. Dietilammino-3 propil cinnamato

131. Dietilnitro-4 fenil tiofosfato
132. N, N'-bis (2-dietilamminoetil) ossamido bis (2-clorobenzile) (sali di) (per es.: Ambenonii chloridum*)
133. Methyprylonum* e suoi sali
134. Digitalina e tutti gli eterossidi della digitale
135. (Diidrossi-2, 6 metil-4 aza-4 esil)-7 teofillina (Xantinolo)
136. Dioxethedrinum* e suoi sali
137. Piprocurarii iodidum*
138. Propyphenazonum*
139. Tetrabenazinum* e suoi sali
140. Captodiamum*
141. Mefechlorazinum* e suoi sali
142. Dimetilammina
143. (Dimetilammino)-1 [(dimetilammino)-metil]-2 butanol-2 benzoato e suoi sali
144. Methapyrilenum* e suoi sali
145. Metamfepramonum* e suoi sali
146. Amitriptylinum* e suoi sali
147. Merforminum* e suoi sali
148. Isosorbidi dinitras*
149. Dinitrile malonico
150. Dinitrile succinico
151. Dinitrofenoli isomeri
152. Inproquonum*
153. Dimevamidum* e suoi sali
154. Diphenylpyralinum* e suoi sali
155. Sulfinpyrazonum*
156. N-(4-Ammino-4-osso-3, 3-difenil-butil)-N, N-diisopropil-N-metil-ammonio (sali di) (per es.: isopropanidi iodidum*)
157. Benactyzinum*
158. Benzatropinum* e suoi sali
159. Cyclizinum* e suoi sali
160. Difenil-5, 5 tetraidroglissalinone-4
161. Probenecidum*
162. Disulfiramum*
163. Emetina, suoi sali e suoi derivati
164. Efedrina e suoi sali
165. Oxanamidum* e suoi derivati
166. Eserina o fisostigmina e suoi sali
167. Esteri dell'acido p-amminobenzoico (con gruppo ammino libero), salvo quello citato nell'allegato IV (parte prima)
168. Esteri della colina e della metilcolina e loro sali
169. Caramiphenum* e suoi sali
170. Estere dietilfosforico del para nitrofenolo
171. Metethoheptazinum* e suoi sali
172. Oxypheneridinum* e suoi sali
173. Ethoheptazinum* e suoi sali
174. Methheptazinum* e suoi sali
175. Methylphenidatum* e suoi sali
176. Doxylaminum* e suoi sali
177. Tolboxanum*
178. Monobenzonum*

179. Parethoxycainum* e suoi sali
180. Fenzolonum*
181. Glutethimidum* e suoi sali
182. Etilene (ossido di)
183. Bemegridum* e suoi sali
184. Valnoctamidum*
185. Haloperidolum*
186. Paramethazonum*
187. Fluanisonum*
188. Trifluperidolum*
189. Fluoresonum*
190. Fluorouracilum*
191. Fluoridrico (acido), suoi sali, suoi composti complessi e gli idrofluoruri salvo quelli nominati nell'allegato IV (parte prima)
192. Furfuriltrimetilammonio (sali di) (per es.: Furtrethonii iodidum*)
193. Galantaminum*
194. Gestagena (sostanze ad attività)
195. Esacloro-1, 2, 3, 4, 5, 6 cicloesano (o HCH)
196. Esacloro-1, 2, 3, 4, 10, 10 epossio-6, 7 ottaidro-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a endo, endodimetilene-1, 4, 8, 5 naftalene (Endrina)
197. Esacloroetano
198. Esacloro-1, 2, 3, 4, 10, 10 esaidro-1, 4, 4a, 5, 8, 8a endo-endo-dimetilene-1, 4, 5, 8 naftalene (Isodrina)
199. Idrastina, idrastinina e loro sali
200. Idrazidi e loro sali
201. Idrazina, suoi derivati e loro sali
202. Octamoximum* e suoi sali
203. Warfarinum* e suoi sali
204. Bis-idrossi-4 cumarinil-2 acetato di etile e sali dell'acido
205. Methocarbamololum*
206. Propatylnitratum*
207. Bis (idrossi-4 osso-2-2H-1-benzopiran) 3-il)-1,1 metiltio-3 propano
208. Fenadiazolum*
209. Nitroxolinum* e suoi sali
210. Iosciamina, suoi sali e suoi derivati
211. Hyocyamus niger L., (foglie, semi, polveri e preparati)
212. Pemolinum* e suoi sali
213. Iodio elementare
214. bis-(trimetilammonio)-1, 10 decano (sali di) (per es.: Decamethorii bromidum*)
215. Ipéca Uragoga ipécacuanha Baill, e specie vicine (radici e loro preparati)
216. N-(isopropil-2 pentene-4 oil) urea (Apronalide)
217. Santonina
218. Lobelia inflata L. e preparati
219. Lobelinum* e suoi sali
220. Acido barbiturico, suoi derivati e loro sali
221. Mercurio e suoi composti ad eccezione di quelli nominati all'allegato IV
222. Mescalina e suoi sali
223. Poliacetaldeide (Metaldeide)
224. (Metossi-2 allil-4 fenossi)-2 N, N dietilacetammide e suoi sali
225. Coumetarolum*
226. Dextromethorphanum* e suoi sali

227. Metilammino-2 eptano e suoi sali
228. Isometheptenum* e suoi sali
229. Mecamylaminum*
230. Guaifenesinum*
231. Dicoumarolum*
232. Phenmetrazinum*, suoi derivati e suoi sali
233. Thiamazolum*
234. (Metil-2' metossi-2' fenil-4') diidropirano-3, 4 cumarina (ciclocumarolo)
235. Carisoprodolum*
236. Meprobamatum*
237. Tefazolinum* e suoi sali
238. Arecolina
239. Poldini Metilsulfas*
240. Hydroxyzinum*
241. Naftolo β
242. Naftilammine α e β e loro sali
243. α Naftil-3-idrossi-4-cumarina
244. Naphazolinum* e suoi sali
245. Neostigmina e suoi sali (per es.: Neostigmini bromidum*)
246. Nicotina e suoi sali
247. Nitriti di amile
248. Nitriti metallici, salvo nitrito di sodio
249. Nitrobenzene
250. Nitrocresoli e loro sali alcalini
251. Nitrofurantoinum*
252. Furazolidonum*
253. Nitroglicerina
254. Acenocoumarolum*
255. Nitroferricianuri alcalini (Nitroprussati)
256. Nitrostilbeni, omologhi e loro derivati
257. Noradrenalina e suoi sali
258. Noscapinum* e suoi sali
259. Guanethidinum* e suoi sali
260. Estrogena (sostanze ad attività)
261. Oleandrina
262. Chlortalidonum*
263. Pelletierina e suoi sali
264. Pentacloroetano
265. Pentaerithrityli tetranitras*
266. Petrichloralum*
267. Octamylaminum* e suoi sali
268. Fenolo e suoi sali alcalini, tranne le eccezioni previste all'allegato III
269. Phenacemidum*
270. Difencloxazinum*
271. Fenil-2 indanedione-1, 3 (Fenindione)
272. Ethylphenacemidum*
273. Phenprocoumonum*
274. Fenyramidolum*
275. Triamterenum* e suoi sali
276. Pirofosfato di tetraetile
277. Tricresilfosfato

278. Psilocybinum*
279. Fosforo e fosfuri metallici
280. Thalidomidum* e suoi sali
281. Physostigma Venenosum Balf
282. Picrotossina
283. Pilocarpina e suoi sali
284. α -piperidil (-2) benzil acetato forma L. treolevogyro (Levofacetoperano) e suoi sali
285. Pipradrolum* e suoi sali
286. Azacylonolum* e suoi sali
287. Bietamiverinum*
288. Butopiprinum* e suoi sali
289. Piombo (composti, salvo il piombo acetato per uso limitato ai prodotti per capelli)
290. Conina
291. Prunus laurocerasus L. (acqua distillata di lauroceraso)
292. Metyraponum*
293. Sostanze radioattive (1)
294. Juniperus sabina L. (foglie, oli essenziali e preparati)
295. Scopolamina, suoi sali e suoi derivati
296. Sali di oro
297. Selenio e suoi composti
298. Solanum nigrum L. e suoi preparati
299. Sparteina e suoi sali
300. Glucocorticoidi
301. Datura stramonium L. e suoi preparati
302. Strofantine, loro genine (Strofantidina) e rispettivi derivati
303. Strofantio (specie) e loro preparati
304. Stricnina e suoi sali
305. Strychnos (specie) e loro preparati
306. Stupefacenti: ogni sostanza di cui all'articolo 12 punti a) e b) della legge n. 685 del 22 dicembre 1975 e relativi decreti ministeriali
307. Sulfonammidi (para-ammino benzen-sulfonammide e suoi derivati ottenuti per sostituzione di uno o più atomi di idrogeno legati a un atomo di azoto) e loro sali
308. Sultiamum*
309. Neodimio e suoi sali
310. Thiotepum*
311. Pilocarpus jaborandi Holmes e suoi preparati
312. Tellurio e suoi composti
313. Xylometazolinum* e suoi sali
314. Tetracloroetilene
315. Tetracloruro di carbonio
316. Tetrafosfato di esaetile
317. Tallio e suoi composti
318. Glicosidi estratti dal tevetis neriifolia Juss
319. Ethionamidum*
320. Phenothiazinum* e suoi composti
321. Tiurea e suoi derivati, salvo quelli nominati nell'allegato IV (parte prima)

(1) La presenza di sostanze radioattive naturali e di sostanze radioattive provenienti dalle contaminazioni artificiali ambientali è ammessa purché le sostanze radioattive non siano arricchite per la fabbricazione di prodotti cosmetici e la loro concentrazione rispetti le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

322. Mephenesinum* e suoi esteri
323. Agenti impiegati allo scopo di provocare un'immunità attiva (quale il vaccino anticolerico, il BCG, il vaccino antipolio, il vaccino antivaioloso); agenti impiegati allo scopo di diagnosticare lo stato di una immunità (comprendenti tra l'altro la tubercolina e la tubercolina PPD; le tossine utilizzate per i test di Schick e Dick, la brucellina); agenti impiegati allo scopo di provocare l'immunità passiva (quali l'antitossina difterica, la globulina antivaiolosa, la globulina antilinfocitica)
324. Tranylcyprominum* e suoi sali
325. Tricloronitrometano
326. Tribromo-etanolo (alcole tribromo-etilico)
327. Trichlormethinum* e suoi sali
328. Tretaminum*
329. Gallamini Triethiodidum*
330. Urginea Scilla Stern e suoi preparati
331. Veratrina e suoi sali
332. Schoenocaulon officinale Lind, suoi semi e suoi preparati
333. Veratrum album L. rizomi e preparati
334. Cloruro di vinile monomero
335. Ergocalciferolum* + Cholecalciferolo (vitamina D₂ + D₃)
336. Xantati esteri detrocarbonei e alchilxantati alcalini
337. Yohimbina e suoi sali
338. Dimethili sulfoxidum*
339. Diphenhydraminum* e suoi sali
340. p-butyl terz.-fenol
341. p-butyl terz.-pinocatecol
342. Dihydrotachysterolum*
343. Diossano (1,4 dietilene diossido)
344. Morfolina e suoi sali
345. Piretro album L. e suoi preparati
346. Maleato di pirianisamina
347. Tripelennaminum*
348. Tetraclorosalicilanilidi
349. Diclorosalicilanilidi
350. Tetrabromosalicilanilidi
351. Dibromosalicilanilidi (per es.: Metabromsalanum* e Dibronisalanum*)
352. Bithionolum*
353. Monosolfuri tiouramici
354. Disolfuri tiouramici
355. Dimetileformamide
356. Acetone benzilidene
357. Benzoati di coniferile, salvo tenori normali nelle essenze naturali utilizzate
358. Furocumarine (per es.: Trioxysalenum* e metossi-8 psoralene), salvo tenori normali nelle essenze naturali utilizzate
359. Oli di semi di Laurus nobilis L.
360. Olio di Sassafras officinale Nees contenente safrolo
361. Iodotimolo
362. Zirconio e suoi derivati

M E R Z A R I O . Comunico che il Gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'alegato II.

È approvato.

ALLEGATO III

PARTE PRIMA

ELENCO DELLE SOSTANZE IL CUI USO È VIETATO NEI PRODOTTI COSMETICI, SALVO IN DETERMINATI LIMITI E CONDIZIONI

Numero d'ordine	SOSTANZE	RESTRIZIONI			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
1	Acido boricco	a) Talchi b) Prodotti per la cura della bocca c) Altri prodotti	a) 5 % b) 0,5 % c) 3 %	a) Da non usare nei prodotti destinati alla cura dei bambini al di sotto dei 3 anni	a) Da non usare nella cura dei neonati
2	Acido tioglicolico, suoi sali ed esteri	a) Prodotti per l'arriccatura e la stiratura dei capelli: - uso privato - uso professionale b) Depilatori c) Altri prodotti per il trattamento dei capelli, destinati ad essere eliminati dopo l'applicazione	a) - 8 % pronto per l'uso pH \leq 9,5 - 11 % pronto per l'uso pH \leq 9,5 b) 5 % pH \leq 12,65 c) 2 % percentuali calcolate in acido tioglicolico		
3	Acido ossalico, suoi esteri e suoi sali alcalini	Prodotti per i capelli	5 %		Riservato ai parrucchieri
4	Chlorobutanolum*	Conservante	0,5 %	Vietato negli aerosol	Contiene clorobutanolo
5	Ammoniaca		6 % calcolato in NH ₃		Superiore a 2% : contiene ammoniaca

12^a COMMISSIONE14^o RESOCONTO STEN. (14 maggio 1980)

Segue : Parte Prima

Numero d'ordine	SOSTANZE	R E S T R I Z I O N I				Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni		
a	b	c	d	e	f	
6	Tosylchloramidum natri-cum*		0,2 %			
7	Clorati di metalli alcalini	a) Dentifrici b) Altri usi	a) 5 % b) 3 %			
8	Cloruro di metilene		35 % (in caso di miscela con 1, 1, 1, trichloroetano, la concentrazione totale non può superare il 35 %)	Contenuto massimo di impurità: 0,2 %	Per i preparati in generatore aerosol: non vaporizzare in direzione di una fiamma o di un corpo incandescente	
9	Diamminobenzeni (orto para, meta), loro derivati sostituiti all'azoto e loro sali nonché derivati del para-diamminobenzene sostituiti all'azoto (1)	Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli	6 % calcolato in base libera		Può dare una reazione allergica Si consiglia una prova preliminare di sensibilità Contiene diamminobenzeni Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia	
10	Diamminotolueni, loro derivati sostituiti all'azoto e loro sali (1)	Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli	10 % calcolato in base libera		Può dare una reazione allergica Si consiglia una prova preliminare di sensibilità Contiene diamminotolueni Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia	

(1) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non superi l'unità.

12^a COMMISSIONE14^o RESOCONTO STEN. (14 maggio 1980)

Segue : Parte Prima

Numero d'ordine a	SOSTANZE b	RESTRIZIONI			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta f
		Campo di applicazione e/o uso c	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito d	Altre limitazioni e prescrizioni e	
11	Diamminofenoli (1)	Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli	10 % calcolato in base libera		Può dare una reazione allergica. Si consiglia una prova preliminare di sensibilità. Contiene diamminofenoli. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia.
12	Dichlorophenum*		0,5 % massimo		Contiene diclorofene.
13	Acqua ossigenata	Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli	40 volumi, ossia 12 % di H ₂ O ₂		Contiene x di % H ₂ O ₂ .
14	Formaldeide	a) Preparati per indurire le unghie b) Uso come conservante c) Per la cura della bocca	a) 5 % calcolato in aldeide formica b) 0,2 % calcolato in aldeide formica c) 0,1 % calcolato in aldeide formica	b) Vietato come conservante nei generatori aerosol e nei prodotti per la cura della bocca	a) Proteggere le pipite con una sostanza grassa. Contiene x % di formaldeide b) Contiene formaldeide
15	Hexachlorophenum*	Conservante	0,1 %	Vietato nei prodotti per la cura dei bambini e nei prodotti destinati all'igiene intima	Da non usare nella cura dei neonati. Contiene esaclorofene.

(1) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non superi l'unità.

Segue : Parte Prima

Numero d'ordine a	SOSTANZE b	RESTRIZIONI			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta f
		Campo di applicazione e/o uso c	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito d	Altre limitazioni e prescrizioni e	
16	Idrochinone (1)		2 %		Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente Contiene idrochinone
17	Potassa caustica o soda caustica	a) Prodotto solvente delle pipite delle unghie b) Prodotto per la stiratura dei capelli c) Altri usi come neutralizzante	a) 5 % in peso (2) b) 2 % in peso (2) c) sino a pH 11		a) Evitare il contatto con gli occhi. Pericolo di cecità. Da tenere lontano dai bambini b) Evitare il contatto con gli occhi. Pericolo di cecità. Da tenere lontano dai bambini
18	Lanolina				Contiene lanolina
19	α -Naftolo	Tintura per i capelli	0,5 %		Contiene α -Naftolo
20	Nitrito di sodio	Unicamente come anticorrosivo	0,2 %		
21	Nitrometano	Unicamente come anticorrosivo	0,3 %		
22	Fenolo	Saponi e preparati per lavare i capelli (shampoo)	1 %		Contiene fenolo
23	Acido picrico	Unicamente come anticorrosivo	1 %		Contiene acido picrico

(1) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato non sia superiore a 2.

(2) La somma dei due idrossidi è espressa in peso come idrossido di sodio.

Segue : Parte Prima

Numero d'ordine h	SOSTANZE b	R E S T R I Z I O N I			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta f
		Campo di applicazione e/o uso c	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito d	Altre limitazioni e prescrizioni e	
24	Pirogallo (1)	Unicamente come tintura per capelli	5 %		Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente. Contiene pirogallo
25	Chinino e suoi sali	a) Preparati per lavare i capelli (shampoo) b) Lozioni per capelli	a) 0,5 % calcolato in chinino-base b) 0,2 % calcolato in chinino-base		
26	Resorcina (1)	a) Tintura per capelli b) Lozioni per capelli c) Preparati per lavare i capelli (shampoo)	a) 5 % b) 0,5 % c) 0,5 %		a) Può causare una reazione allergica Contiene resorcina Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente b) Può causare una reazione allergica Contiene resorcina c) Può causare una reazione allergica Contiene resorcina Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione

(1) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato non sia superiore a 2.

Segue : Parte Prima

Numero d'ordine	SOSTANZE	R E S T R I Z I O N I				Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni		
a	b	c	d	e	f	
27	Solfuri di ammonio, alcalini e alcalino-terrosi		2 % in paste 20 % per i monosolfuri in soluzione acquosa senza additivo			
28	Zinco (cloruro e solfato)		1 % calcolato in zinco			
29	Zinco solfofenato	a) Astringente b) Deodorante	a) 6 % calcolato in percentuale di sostanza anidra b) 6 % calcolato in percentuale di sostanza anidra		a) Evitare il contatto con gli occhi b) Non vaporizzare negli occhi	

PARTE SECONDA

ELENCO DEI COLORANTI IL CUI USO È AUTORIZZATO NEI PRODOTTI COSMETICI
DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON LE MUCOSE (1) (2) (3)

Numero d'ordine	Numero color index	Numero del colorante e altre informazioni (4)	RESTRIZIONI		
			Campo di applicazione	Concentrazione massima autorizzata	Grado di purezza (4)
a) Rossi					
1	12 085			3 %	
2	12 150				
3	12 490				
4	14 720	E 122			E 122
5	14 815	E 125			E 125
6	15 525				
7	15 580				
8	15 585		r		
9	15 630 15 630 Ba 15 630 Sr			3 %	
10	15 850	E 180			E 180
11	15 865 15 865 Sr				
12	15 880				
13	16 185	E 123			E 123
14	16 255	E 124			E 124
15	16 290	E 126			E 126
16	45 170 45 170 Ba				
17	45 370	r			Tenore massimo dell'1 % in fluoresceina e del 2 % in monobromofluoresceina
18	45 380				<i>idem</i>
19	45 405		r		<i>idem</i>
20	45 410				<i>idem</i>

- (1) Questi coloranti possono essere utilizzati anche nei prodotti cosmetici che vengono in contatto con altre parti del corpo.
- (2) Per certi coloranti sono previste delle restrizioni che possono riguardare il campo di applicazione del colorante (la lettera « r » nella colonna « restrizioni » sotto « campo di applicazione » significa che è vietato l'uso del colorante nella preparazione dei prodotti cosmetici che possono venire a contatto con le mucose dell'occhio e in particolare dei prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi) oppure la concentrazione massima autorizzata.
- (3) Sono ammessi anche le lacche o i sali di tali coloranti che contengono sostanze non vietate dall'allegato II o escluse dal campo di applicazione della normativa.
- (4) I coloranti il cui numero è accompagnato dalla lettera E conformemente alle disposizioni del decreto ministeriale 22 dicembre 1967 e successive modifiche devono soddisfare le condizioni di purezza fissate in tale decreto.

12^a COMMISSIONE

14° RESOCONTO STEN. (14 maggio 1980)

Segue : Parte Seconda

Numero d'ordine	Numero color index	Numero del colorante o altre informazioni	R E S T R I Z I O N I		
			Campo di applicazione	Concentrazione massima autorizzata	Grado di purezza
a) R O S S I					
21	45 425				Tenore massimo dell'1 % in fluoresceina e del 3 % in moniodofluoresceina
22	45 430	E 127			E 127 <i>idem</i>
23	58 000				
24	73 360				
25	75 470	E 120			E 120
26	77 015	E 420			E 420
27	77 491	E 172			E 172
28		E 163			E 163
29		E 162			E 162
b) A R A N C I O N I E G I A L L I					
1	10 316		r		
2	11 920				
3	12 075				
4	13 015	E 105			E 105
5	14 270	E 103			E 103
6	15 510		r		
7	15 980	E 111			E 111
8	15 985	E 110			E 110
9	19 140	E 102			E 102
10	45 350			6 %	
11	47 005	E 104			E 104
12	75 100				
13	75 120	E 160 b			E 160 b
14	75 125	E 160 d			E 160 d
15	75 130	E 160 a			E 160 a
16	75 135	E 161 d			E 161 d
17	75 300	E 100			E 100
18	77 489	E 172			E 172
19	77 492	E 172			E 172
20	40 820	E 160 e			E 160 e
21	40 825	E 160 f			E 160 f
22		E 101			E 101
23	45 395				
24		E 160 c		Quando viene usato per i rossetti per le labbra, il colorante è ammesso soltanto sotto forma di acido libero alla concentrazione massima dell'1 %	E 160 c

Segue: Parte Seconda

Numero d'ordine	Numero color index	Numero del colorante o altre informazioni	R E S T R I Z I O N I		
			Campo di applicazione	Concentrazione massima autorizzata	Grado di purezza
c) VERDI E BLU					
1	42 051	E 131			E 131
2	42 053				
3	42 090				
4	44 090				
5	61 565				
6	61 570				
7	69 825				
8	73 000				
9	73 015	E 132			E 132
10	74 260		r		
11	75 810	E 140			E 140
12		E 141			E 141
13	77 007				
14	77 346				
15	77 510				Esente da ioni di cianuro
16	69 800	E 130			E 130
d) VIOLETTI, BRUNI, NERI E BIANCHI					
1	28 440	E 151			E 151
2	42 640				
3	60 725				
4	73 385				
5	77 000	E 173			E 173
6	77 002				
7	77 004				
8	77 005				
9	77 120				
10	77 220	E 170			E 170
11	77 231				
12	77 266	Parte di E 153			E 153
13	77 267	Parte di E 153			E 153
14	77 400				
15	77 480	E 175			E 175
16	77 499	E 172			E 172

Segue : Parte Seconda

Numero d'ordine	Numero color index	Numero del colorante o altre informazioni	R E S T R I Z I O N I		
			Campo di applicazione	Concentrazione massima autorizzata	Grado di purezza
17	77 713				
18	77 742				
19	77 745				
20	77 820	E 174			E 174
21	77 891	E 171 Biossido di titanio (e sue miscele con mica)			E 171
22	77 947				
23	75 170	Guanina o essenza di Oriente			
24 (Bianco 9) Stearati di alluminio, di zinco, di magnesio e di calcio					
25		E 150 Caramello			E 150

D E L N E R O, *relatore alla Commissione*. Desidero far rilevare che nella parte prima dell'allegato III ricorre più volte la parola « cura » riferita alla bocca e ai bambini. Per evitare spiacevoli equivoci, propongo che essa venga sostituita con l'altra: « igiene ».

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento del relatore tendente a so-

stituire la parola « cura » con l'altra « igiene » laddove ricorre nella parte prima dell'allegato III.

È approvato.

Metto ai voti l'allegato III quale risulta con le modifiche testè approvate.

È approvato.

12^a COMMISSIONE14^o RESOCONTO STEN. (14 maggio 1980)

ALLEGATO IV

PARTE PRIMA
ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE PROVVISORIAMENTE

Numero d'ordine	SOSTANZE	RESTRIZIONI				Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e restrizioni		
a	b	c	d	e	f	
1	Alcole metilico	Come denaturante per gli alcoli etilico e isopropilico	5 % calcolata in % degli alcoli etilico e isopropilico			
2	Thiomersalum	Unicamente come conservante del belletto per gli occhi	0,007 % calcolata come Hg. In caso di miscuglio con altri composti mercurici autorizzati, la concentrazione massima in Hg resta stabilita a 0,007 per cento		Contiene etilmercuriosalicylato	
3	Composti fenilmercurici	<i>idem</i>	<i>idem</i>		Contiene composti fenilmercurici	
4	Cloroformio	Dentifrici	4 %			
5	Esteri monoglicerici dell'acido para-aminobenzoico		5 %		Contiene monogliceride para-aminobenzoico	
6	Idrossi-8-chinolina e suo solfato		0,3 % in base	Da non usare nei prodotti utilizzati dopo i bagni di sole. Neppure nei tali per neonati	Da non usare per i neonati	
7	Monofluorofosfato di ammonio	Prodotti per l'igiene della bocca	0,15 % calcolata in F. In caso di miscuglio con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene monofluorofosfati di ammonio	

Segue : Parte Prima

Numero d'ordine	SOSTANZE	RESTRIZIONI				Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campano di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e restrizioni		
a	b	c	d	e	f	
8	Monofluorofosfato di sodio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		Contiene monofluorofosfato di sodio	
9	Monofluorofosfato di potassio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		Contiene monofluorofosfato di potassio	
10	Monofluorofosfato di calcio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		Contiene monofluorofosfato di calcio	
11	Fluoruro di calcio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		Contiene fluoruro di calcio	
12	Fluoruro di sodio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		Contiene fluoruro di sodio	
13	Fluoruro di potassio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		Contiene fluoruro di potassio	
14	Fluoruro di ammonio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		Contiene fluoruro di ammonio	
15	Fluoruro di alluminio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		Contiene fluoruro di alluminio	
16	Fluoruro stannoso	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		Contiene fluoruro stannoso	
17	Iidrofluoruro di cetilamina (idrofluoruro di esadecilamina)	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		Contiene idrofluoruro di cetilamina	
18	Diidrofluoruro di bis-(idrossietil) ammino-propil-N-idrossietil - ottadecilamina	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		Contiene diidrofluoruro di bis-(idrossietil) ammino-propil-N-idrossietil-ottadecilamina	

Segue: Parte Prima

Numero d'ordine	SOSTANZE	R E S T R I Z I O N I				Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campano di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e restrizioni		
a	b	c	d	e	f	
19	Diidrofluoruro di N, N', N'-tri (poliossietilene)-N-esadecil - propilenediammina	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		Contiene diidrofluoruro di N, N', N'- (tripoliossietilene) - N-esadecil-propilenediammina	
20	Iidrofluoruro di ottadecilammina	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		Contiene idrofluoruro di ottadecilammina	
21	Silicofluoruro di sodio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		Contiene silicofluoruro di sodio	
22	Silicofluoruro di potassio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		Contiene silicofluoruro di potassio	
23	Silicofluoruro di ammonio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		Contiene silicofluoruro di ammonio	
24	Silicofluoruro di magnesio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		Contiene silicofluoruro di magnesio	
25	Safrol		100 ppm			
26	Bis (idrossimetil)-1,3 tione-2 imidazolidina	Preparazioni per il trattamento dei capelli	a) fino al 2 % b) dal 2 % all'8 %	a) Victato nei generatori aerosol b) <i>idem</i>	a) Contiene bis (idrossimetil)-1,3 tione-2 imidazolidina b) - Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione - Contiene bis (idrossimetil)-1,3 tione-2 imidazolidina	
27	Bis (idrossimetil)-1, 3 tiurea	<i>idem</i>	6 %	<i>idem</i>	- Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione - Contiene bis (idrossimetil)-1,3 tiurea	

Segue : Parte Prima

Numero d'ordine	SOSTANZE	R E S T R I Z I O N I				Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e restrizioni		
a	b	c	d	e	f	
28	Idrossimetil-1 tiurea	<i>idem</i>	6 %	<i>idem</i>	Sciogliere bene i capelli dopo l'applicazione Contiene idrossimetil-1 tiurea	
29	Idrossimetil-1 tiurea-2 imidazolidina	<i>idem</i>	6 %	<i>idem</i>	Sciogliere bene i capelli dopo l'applicazione Contiene idrossimetil-1 tiurea-2 imidazolidina	
30	Morfolino-metil-1 tiurea	<i>idem</i>	6 %	<i>idem</i>	Sciogliere bene i capelli dopo l'applicazione Contiene morfolinometil-1 tiurea	
31	Bis morfolinometil-1,3 tiurea	<i>idem</i>	6 %	<i>idem</i>	Sciogliere bene i capelli dopo l'applicazione Contiene bis (morfolinometil)-1,3 tiurea	
32	1, 1, 1, trichloroetano (metilclorofornio)	Per generatori aerosol	35 % In caso di miscela con il cloruro di metilene, la concentrazione totale non può superare il 35 %		Non vaporizzare in direzione di una fiamma o di un corpo incandescente	
33	Tribromosalicilanilide (per esempio tribromosalanum)	Sapone	1%		Contiene tribromosalicilanilide	

PARTE SECONDA

ELENCO DEI COLORANTI AUTORIZZATI IL CUI USO È AUTORIZZATO PROVVISORIAMENTE NEI PRODOTTI COSMETICI DESTINATI A VENIRE IN CONTATTO CON LE MUCOSE (1) (2) (3)

Numero d'ordine	Numero color index	Numero del colorante o altre informazioni (4)	RESTRIZIONI		
			Campo di applicazione	Concentrazione massima autorizzata	Grado di purezza (4)
<i>a) Rossi</i>					
1	12 120				
2	12 350				
3	12 385				
4	14 700				
5	15 500 15 500 Ba		r L'uso di sali di bario è vietato nei rossetti per le labbra		
6	15 585 Ba				
7	15 620				
8	15 800				
9	16 035				
10	26 100				
11	27 290				
12	45 160				
13	75 480				
14	75 580				
<i>b) ARANCONI E GIALLI</i>					
1	18 965				
2	45 340				
3	47 000		r		

(1) Questi coloranti possono essere utilizzati anche nei prodotti cosmetici che vengono in contatto con altre parti del corpo.

(2) Per certi coloranti sono previste delle restrizioni che possono riguardare il campo di applicazione del colorante (la lettera « r » nella colonna « restrizioni » sotto « campo di applicazione » significa che è vietato l'uso del colorante nella preparazione dei prodotti cosmetici che possono venire a contatto con le mucose dell'occhio e in particolare dei prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi) oppure la concentrazione massima autorizzata.

(3) Sono ammessi anche le lacche o i sali di tali coloranti che contengono sostanze non vietate dall'allegato II.

(4) I coloranti il cui numero è accompagnato dalla lettera E conformemente alle disposizioni del decreto ministeriale 22 dicembre 1967 e successive modifiche devono soddisfare le condizioni di purezza fissate in tale decreto.

Segue : Parte Seconda

Numero d'ordine	Numero color index	Numero del colorante o altre informazioni	RESTRIZIONI		
			Campo di applicazione	Concentrazione massima autorizzata	Grado di purezza
c) VERDI E BLU					
1	42 040				
2	42 140				
3	42 170				
4	42 735				
5	44 040				
6	44 045				
7	59 040				
8	61 554				
9	62 085				
10	77 288				Esente da ioni cromo
11	77 289				<i>idem</i>
12	77 520				
13	74 160				
d) VIOLETTI, BRUNI, NERI E BIANCHI					
1	20 170				
2	27 755	E 152			E 152
3	42 580				
4	45 190				
5	77 019				
6	77 163	Ossicloruro di bismuto (e sue miscele con mica)			
7	77 265				
8	77 718				

PARTE TERZA

A) ELENCO DEI COLORANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI PER I PRODOTTI COSMETICI CHE NON VENGONO IN CONTATTO CON LE MUCOSE

Rossi

12310, 12335, 12420, 12430, 12440, 16140, 16155, 16250, 17200, 18000, 18050, 18055, 18065, 26105, 45100, 50240, E 121

Arancioni e gialli

11680, 11710, 13065, 15575, 16230, 18690, 18736, 18745, 19120, 19130, 21230, 71105

Blu e verdi

10006, 10020, 42045, 42050, 42080, 42755, 44025, 62095, 62550, 63000, 71255, 74100, 74220, 74350, blu di bromotimolo, verde di bromocresolo, n-dibutilammino-1, 4 antrachinone

Violetti, bruni, neri, bianchi

12010, 12196, 12480, 16580, 27905, 42555, 42571, 43625, 46500, 51319, 61710, 61800, sali di sodio dell'acido diammino 2-4 azobenzenesulfonico e 5 relativi coloranti (Brown FK), porpora di bromocresolo

B) ELENCO DEI COLORANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI PER I PRODOTTI COSMETICI CHE VENGONO SOLO BREVEMENTE IN CONTATTO CON LA PELLE

Rossi

11210, 12090, 12155, 12170, 12315, 12370, 12459, 12460, 13020, 14895, 14905, 16045, 16180, 18125, 18130, 24790, 27300, 27306, 28160, 45220, 60505, 60710, 62015, 73300

Gialli e arancioni

11720, 11725, 11730, 11765, 11850, 11855, 11860, 11870, 12055, 12140, 12700, 12740, 12770, 12790, 13900, 14600, 15970, 15975, 18820, 18900, 19555, 21090, 21096, 21100, 21108, 21110, 21115, 22910, 25135, 25220, 26090, 29020, 40215, 40640, 41000, 45376, 47035, 48040, 48055, 56205, 4-(3-Clorofenilazoto)-3-idrossi-2-acido naftoico-0-anisidine (pigmento arancio 4), -3-ossipirene-5, 8, 10-trisolfonato di soda

Blu e verdi

10025, 26360, 42052, 42085, 42095, 42100, 50315, 50320, 50400, 50405, 51175, 52015, 52020, 52030, 61505, 61585, 62045, 62100, 62105, 62125, 62130, 62500, 62560, 63010, 64500, 74180

Violetti, bruni, neri, bianchi

12145, 14805, 15685, 17580, 20285, 20470, 21010, 25410, 30045, 30235, 40625, 42510, 42520, 42525, 42535, 42650, 48013, 57020, 60730, 61100, 61105, 61705, 62030, 63165, 63615

È approvato.

L'esame degli allegati è così esaurito.

12^a COMMISSIONE

14° RESOCONTO STEN. (14 maggio 1980)

J E R V O L I N O R U S S O R O S A .
Insieme ai senatori Del Nero, Grossi, Forni e Pinto, presento il seguente ordine del giorno:

« La 12^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 483, rilevata la positività insita nella regolamentazione di un settore che ha implicazioni sulla tutela della salute dei cittadini,

auspica che in sede comunitaria possa essere al più presto completato l'iter di predisposizione di un elenco positivo delle sostanze da impiegare nella produzione dei cosmetici, e sollecita, a tal fine, un'attività di collaborazione degli organismi tecnici dell'Istituto superiore della sanità ».

(0/483/1/12)

M O N S E L L A T O , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Dichiaro che il Governo accoglie questo ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione finale.

G R O S S I . A nome del Gruppo comunista dichiaro che noi consideriamo positivamente il lavoro svolto dalla Sottocommissione, poichè esso è servito soprattutto a formulare alcuni indirizzi; mi riferisco in modo particolare a quello contenuto nell'articolo 2-bis, con il quale — perlomeno — si dà l'avvio al meccanismo di formazione di un elenco positivo delle sostanze da usare nella produzione dei cosmetici. Anche alcune nostre proposte costituiscono, a nostro avviso, un miglioramento del provvedimento stesso.

Come avevamo detto all'inizio, noi pensavamo che fosse possibile adottare una linea che, pur senza essere repressiva nei confronti della libertà del processo industriale, fosse compatibile con la tutela della salute dei cittadini; questi due elementi — libertà completa del processo industriale e tutela della salute pubblica — si sono variamente equilibrati nella discussione che abbiamo fatto

e il risultato contiene degli elementi positivi; ma questo non è, a nostro parere, pienamente soddisfacente. Innanzitutto perchè non è stata accolta la proposta, pur molto limitata, di adottare conservanti sicuramente innocui (il prodotto cosmetico, proprio perchè viene consumato in lunghi periodi o adoperato in maniera saltuaria, è tenuto a lungo nei negozi, al caldo e al freddo, per cui la certezza che i conservanti in esso impiegati siano innocui costituiva per noi una preoccupazione importante); in secondo luogo perchè, ricollegandomi anche a quanto sostenuto dal nostro Gruppo in altre occasioni, il compratore deve essere sempre messo in condizione di conoscere quello che acquista.

Ma nel caso particolare c'è un'altra ragione: i cosmetici contengono in realtà sostanze tossiche, e il fatto che la composizione qualitativa e quantitativa di ogni formulazione cosmetica sia resa nota al pubblico non soltanto risponde a questo principio di informazione del consumatore ma risponde anche alla possibilità di esercitare in ogni momento un controllo sui componenti dichiarati, e quindi di attuare anche la stessa direttiva della CEE che, pur disponendo che le formule vanno depositate con particolare cautela proprio perchè non siano diffuse, stabilisce però che al fine della difesa tossicologica le formule devono essere rese note. Quindi, nel caso del cosmetico, c'è insieme la necessità di informazione del consumatore su ciò che compra e quella dell'informazione per la difesa dall'eventuale tossicità.

In conclusione, noi apprezziamo i miglioramenti portati al testo del provvedimento ma non ci riteniamo pienamente soddisfatti, soprattutto per il mancato accoglimento della proposta di rendere pubbliche le sostanze contenute nei cosmetici.

Per questo motivo, quindi, annuncio la astensione del Gruppo comunista dalla votazione finale sul disegno di legge.

D E L N E R O , *relatore alla Commissione*. Desidero ringraziare i membri

12^a COMMISSIONE

14° RESOCONTO STEN. (14 maggio 1980)

della Sottocommissione per il lavoro svolto, che ha portato ad un testo del provvedimento che riteniamo positivo. Ringrazio in particolare il senatore Grossi, che è stato parte attiva nei lavori della Sottocommissione.

Annuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana sul provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione

di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modifiche introdotte e avvertendo che la numerazione degli articoli ed i rinvii interni dovranno essere conseguentemente modificati.

E approvato.

I lavori terminano alle ore 12,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI